

COMUNE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO  
PROVINCIA DI BERGAMO

**ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI  
PROTEZIONE CIVILE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO ALLA NOVELLATA NORMATIVA  
NAZIONALE E REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E DEL TERZO SETTORE**

Modifica del regolamento approvato  
con delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 29.07.2016 e già modificato con delibera  
del Consiglio Comunale n. 7 del 18/02/2019

Articolo 1

*Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile*

1. In continuità con quanto determinato nelle Deliberazione del Consiglio Comunale 29 luglio 2016, n. 24 e 18 febbraio 2019, n. 7, è costituito il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Albano Sant'Alessandro, di seguito GCVPC, con sede legale presso il palazzo municipale di Piazza Caduti per la Patria n.2 – 24021 Albano Sant'Alessandro (BG), in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 "Codice della Protezione Civile" e - per quanto compatibile - all'articolo 21 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106".

2. Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 4, comma 2, e dell'articolo 32, comma 4, del citato d.lgs n.117/2017, dell'articolo 35 del d.lgs n.1/2018, della legge regionale 29 dicembre 2021, n.27 "Disposizioni regionali in materia di protezione civile", nonché del regolamento regionale 19 dicembre 2022, n.10 "Regolamento regionale del volontariato di protezione civile..." e loro s.m.i., il GCVPC assume la qualifica di *Ente del Terzo Settore*, costituito in forma specifica, in quanto costituito esclusivamente da cittadini di ambo i sessi dell'unione europea e/o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, che scelgono di aderirvi volontariamente.

3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'*Elenco Territoriale del Volontariato di Protezione Civile della Regione Lombardia*, ai sensi del regolamento regionale 19 dicembre 2022, n.10, e nel *Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS)*, ai sensi del d.lgs n.117/2017 e s.m.i. e dell'articolo 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Articolo 2

*Il Sindaco*

1. Il sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del d.lgs n.1/2018, in qualità di *Autorità territoriale di protezione civile*, provvede all'attivazione e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali vigenti e delle convenzioni all'uopo stipulate, integrando e coordinando le risorse disponibili, ivi compreso il GCVPC.

2. Il sindaco, quale legale rappresentante del GCVPC, è, altresì, responsabile della disciplina delle procedure e delle modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a

supporto del GCVPC, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del d.lgs n.1/2018.

3. Fatte salve la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS e le altre procedure che richiedano espressamente la sottoscrizione del legale rappresentante, il sindaco può delegare ad un ufficio o ad un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o di tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

### Articolo 3 *Obiettivi del gruppo*

1. Il GCVPC esercita in via esclusiva le attività di protezione civile di cui alla lettera y) del comma 1, dell'articolo 5, del d.lgs n.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. I volontari aderenti mettono a disposizione del GCVPC il proprio tempo libero e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro - neanche indiretti -, partecipando con passione ed impegno alle attività, esclusivamente per fini di solidarietà.

3. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del d.lgs n.1/2018 ovvero per tutelare la vita e l'integrità fisica dei cittadini, i beni, gli insediamenti, la fauna e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

### Articolo 4 *Attività*

1. Il GCVPC, per perseguire i propri obiettivi, laddove attivato secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera in occasione di:

- a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'articolo 7 del d.lgs n.1/2018;
- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012;
- c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs n.1/2018;
- d) attività informative, formative ed addestrative funzionali alla preparazione ed alla professionalizzazione degli operatori di protezione civile;
- e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
- f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale, secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.

2. L'impiego dei volontari di protezione civile aderenti al GCVPC avviene solo in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di protezione civile, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e delle specifiche disposizioni attuative di settore conseguenti.

3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative predisposte e/o impartite dal sindaco e delle direttive previste dal Piano Comunale di Protezione Civile, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di Protezione civile.

4. Il comune, ai sensi della normativa vigente in materia, custodisce, redige ed aggiorna:

- il registro dei volontari iscritti;
- il libro delle adunanze e dei verbali dell'Assemblea, di cui al successivo articolo 10;
- il libro delle adunanze e dei verbali dell'Organo di Amministrazione Interna, di cui al successivo articolo 11;

Gli aderenti al GCVPC hanno accesso alle informazioni contenute nei registri/libri sopra citati.

## Articolo 5

### *Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione*

1. Possono aderire al GCVPC i cittadini di cui all'articolo 1 comma 2, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali.

Per i cittadini stranieri extra-UE, l'adesione è subordinata alla regolarità ed all'efficacia del permesso di soggiorno. Possono aderire al gruppo, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento di attività affidate al GCVPC ad accezione delle attività operative. Gli associati minorenni esprimono il voto in Assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

2. L'adesione al GCVPC è sempre subordinata alla presentazione di un'apposita domanda, da redigersi secondo il *fac-simile* allegato, da corredarsi di tutti i documenti e le dichiarazioni necessarie e soggetta all'accettazione della stessa da parte del sindaco.

3. L'adesione quale volontario al GCVPC di Amministratori e/o di dipendenti del Comune di Albano Sant'Alessandro è generalmente non consentita, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n.106*".

L'eventuale adesione di detti soggetti, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni nazionali, regionali o statutarie in materia, è ammessa dal sindaco – in via eccezionale e motivata – solo quanto l'Ente datore di lavoro (comune) e l'ETS che si avvale dell'operato del volontario (GCVPC) risultino a tutti gli effetti soggetti distinti e separati tanto dal punto di vista amministrativo, che organizzativo (*cf. interpello Ministero del Lavoro protocollo n.34/4011 del 10 marzo 2022*).

In ogni caso, per le rispettive attribuzioni di legge, è vietata l'adesione quale volontario del Sindaco di Albano S. Alessandro e dell'Assessore delegato alla protezione civile, nonché i titolari di funzione di COC e UCL.

4. L'ammissione al GCVPC avviene, a seguito dell'espletamento della fase istruttoria, con atto del Sindaco e viene comunicata all'interessato e al coordinatore operativo del GCVPC di cui all'articolo 12. All'aspirante volontario ammesso è consegnata, anche digitalmente, copia del presente Regolamento e degli atti di rilievo per lo svolgimento dell'attività, nonché della polizza assicurativa stipulata dall'Ente.

5. In caso di rigetto dell'istanza di adesione, che deve essere motivato, il Sindaco ne dà comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

6. Il comune promuove ed incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC, anche mediante campagne di adesione periodiche o attraverso apposita programmazione, in coerenza con le iniziative di formazione.

7. L'adesione al GCVPC è confermata al superamento con esito positivo dello specifico corso di formazione di base, previsto dalle norme regionali in materia e da frequentarsi entro un anno dall'istanza di adesione presentata al comune.

Contestualmente, l'aspirante volontario seguirà, nel periodo di prova, un percorso di addestramento interno, mediante affiancamento ad altri volontari effettivi, già operativi.

Il mancato superamento, entro i termini di cui al precedente capoverso, del corso di formazione di base o la dichiarata inidoneità acquisita durante il periodo di prova, sono motivo di esclusione dal GCVPC.

8. Al superamento con esito favorevole del periodo di prova (esito positivo della formazione e dell'addestramento), il candidato acquisisce lo stato di volontario operativo e riceve l'uniforme d'istituto. Lo stesso viene altresì iscritto nel registro dei volontari e nell'anagrafe regionale del volontariato di protezione civile (DB-VOL); a seguito delle iscrizioni riceve il tesserino regionale di appartenenza al sistema di protezione civile lombardo.

9. Ai sensi del regolamento regionale 19 dicembre 2022, n.10 non sono richiesti l'obbligo di formazione ed addestramento agli aspiranti volontari che abbiano svolto attività professionale in un ente pubblico o in una struttura operativa del sistema di protezione civile nazionale o regionale, per almeno 1 (un) anno nel triennio antecedente l'istanza di adesione al GCVPC.

10. Limitatamente ai soli volontari che assumano una qualsiasi carica all'interno del GCVPC o in nome e per conto di questo, è richiesto che l'aderente non abbia riportato condanne penali, anche in via non definitiva, per reati dolosi contro le persone, contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione e/o contro l'ordine pubblico.

## Articolo 6

### *Perdita della qualità di volontario aderente al GCVPC*

1. Il ruolo e la qualità di volontario aderente al GCVPC, può essere persa per le seguenti motivazioni:

- a) dimissioni volontarie presentate dall'aderente;
- b) assenza ingiustificata, per almeno sei mesi continuativi, da ogni attività programmata/comunicata;
- c) sopraggiunta incompatibilità fisica e/o giuridica con l'attività di volontario di protezione civile;
- d) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- e) utilizzo improprio e non coerente con le attività di protezione civile e/o danneggiamento dolosi di mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

Eventuali ulteriori cause di esclusione possono essere adottate con deliberazione dell'Assemblea dei volontari, ratificata dal Sindaco.

2. Nei casi in cui la perdita della qualità di volontario aderente al GCVPC non avvenga per iniziativa del volontario (casi di cui alle lettere b, c, d ed e), la stessa è proposta dal coordinatore operativo o direttamente dal Sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo articolo 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

La decadenza del volontario viene comunicata in forma scritta al destinatario ed al coordinatore operativo.

3. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC, l'ex-volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune, il costo del materiale al costo corrente per il suo riacquisto.

## Articolo 7

### *Diritti dei volontari aderenti al GCVPC*

1. Il volontario aderente al GCVPC, quale persona che svolge attività di volontariato organizzato di protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n.1/2018, ha diritto:

- al mero rimborso delle spese effettivamente sostenute e preventivamente autorizzate, nei limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore (d.lgs 117/2017), previa presentazione delle idonee pezze documentali giustificative;
- al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n.1/2018.

2. Gli aderenti al GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del comune, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del terzo Settore), per lo svolgimento dell'attività di volontario in materia di protezione civile.

3. La sorveglianza e il controllo sanitari del volontario, se del caso, sono agiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4. Il volontario ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali in materia.

## Articolo 8

### *Doveri dei volontari aderenti al GCVPC*

1. I volontari sono tenuti a:

- a) partecipare alle attività con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione;
- b) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo turni programmati dal coordinatore operativo e/o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- c) conservare e mantenere con cura e con la diligenza del buon padre di famiglia i materiali e le attrezzature affidate;
- d) indossare in servizio l'abbigliamento ed i DPI assegnati dal comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- e) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di protezione civile promosse dal comune o

dal GCVPC o alle quali il comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;

- f) comunicare prontamente al comune e al coordinatore operativo di cui all'articolo 12 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti, che concorrano anch'essi alle operazioni di intervento.

## Articolo 9 *Organi*

1. Per il proprio democratico funzionamento il GCVPC è dotato dei seguenti Organi:

- a) Assemblea dei volontari aderenti;
- b) Organo di direzione e coordinamento;
- c) Coordinatore operativo.

## Articolo 10

### *Assemblea dei volontari aderenti*

1. L'assemblea è costituita da tutti i volontari aderenti al GCVPC; essa è l'Organo di indirizzo e controllo generale delle attività del GCVPC e collabora con il comune ai fini della programmazione periodica delle attività. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno ed è presieduta dal coordinatore operativo. Il Sindaco, o un suo delegato, partecipa di diritto alle sedute dell'Assemblea.

2. L'assemblea è convocata dal coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, ovvero su istanza della maggioranza dei volontari effettivi (50%+1).

Della convocazione è data preventiva notizia al comune ed al Sindaco.

3. L'assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.

4. I volontari possono farsi rappresentare anche a mezzo delega, da conferirsi per iscritto; non è ammessa più di una delega.

5) L'assemblea, in particolare, si esprime a maggioranza in merito a:

- a) elezione dell'Organo di direzione e coordinamento;
- b) elezione e revoca del coordinatore operativo e del suo sostituto;
- c) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
- d) proposta del programma delle attività predisposta dall'Organo di direzione e coordinamento.

## Articolo 11 *Organo di direzione e coordinamento*

1. L'Organo di direzione e coordinamento (ODC) è eletto dall'Assemblea, scegliendone i membri tra tutti gli aderenti al GCVPC; esso è composto da un numero di componenti, in numero minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, fissato dall'Assemblea prima della nomina.

Il Sindaco è membro aggiuntivo di diritto dell'ODC e può delegare a rappresentarlo nelle sedute un membro della Giunta comunale o un componente dell'ufficio comunale di riferimento.

L'ODC è presieduto dal coordinatore operativo ed è l'organo di supporto alle attività del GCVPC.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza semplice dei membri dell'Organo presenti.

3. L'ODC si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari e con un preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle sedute è redatto un verbale sottoscritto dal coordinatore operativo e dal Sindaco o suo delegato.

4. L'ODC, in particolare, si esprime a maggioranza in merito a:

- a) proposte di programmazione delle attività del GCVPC, da sottoporsi all'Assemblea per l'approvazione ed alla successiva ratifica da parte del Sindaco, da redigersi secondo gli indirizzi generali dell'Assemblea e in accordo con il sindaco;
- b) collaborazioni con il comune per la stesura o la modifica dei Piani di Protezione civile;
- c) proposte di formazione ed addestramento in favore dei volontari aderenti al GCVPC;
- d) proposte di interventi utili alla diffusione della cultura di protezione civile presso le scuole e la popolazione, anche mediante divulgazione di quanto previsto nel Piano Comunale di Protezione Civile.

## Articolo 12 *Coordinatore operativo*

1. Il coordinatore operativo (CO) dei volontari del GCVPC e il suo sostituto sono eletti dall'Assemblea degli aderenti e durano nella carica da un minimo di 3 (tre) anni ad un massimo di 5 (cinque) anni; gli stessi sono nominati dal Sindaco con proprio atto ai sensi dell'articolo 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n.1/2018.

Il Vice-Coordinatore coadiuva il Coordinatore nelle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. I ruoli di coordinatore operativo e di vicecoordinatore sono esercitati a titolo gratuito e sono incompatibili con quello di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. Sono incompatibili, altresì, con altri incarichi o funzioni conferiti dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile.

3. Gli incarichi di coordinatore operativo e/o di vicecoordinatore possono essere anticipatamente revocati dal Sindaco con provvedimento scritto motivato ed una volta acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il loro operato non sia in linea con le indicazioni operative ricevute, la programmazione e le leggi e le norme di settore.

4. Il coordinatore operativo, anche coadiuvato dall'ODC, in particolare:

- a) coadiuva il comune nella scelta degli scenari operativi e delle specializzazioni da assegnare al GCVPC;
- b) relaziona al sindaco sulle necessità del GCVPC;
- c) organizza le attività del GCVPC;
- d) cura l'attribuzione e l'aggiornamento dei compiti e delle mansioni che ciascun volontario può svolgere;
- e) è referente delle attività dei singoli volontari aderenti al GCVPC;
- f) valuta, predispone ed attua i Piani di informazione, formazione ed aggiornamento dei volontari, necessari alla piena operatività negli specifici scenari di intervento;
- g) programma i turni di reperibilità;
- h) aggiorna costantemente i dati relativi a materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune, effettuando l'ordinaria manutenzione degli stessi;
- i) rappresenta il GCVPC presso l'Amministrazione comunale.

5. Nei confronti degli aderenti, il coordinatore operativo porta a conoscenza le direttive impartite dal sindaco ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

6. Annualmente, il coordinatore operativo trasmette al Sindaco una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente e la programmazione per l'anno in corso.

### Articolo 13

#### *Organizzazione interna al gruppo*

1. Con riferimento a quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile ed ai rischi presenti nel territorio di riferimento, l'Assemblea propone al Sindaco, per tramite del coordinatore operativo, gli scenari di rischio e le specializzazioni in cui operare, scegliendo le stesse all'interno di quelle previste dalle norme nazionali e regionali in materia e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili e le competenze possedute dai propri volontari.

Nella scelta, è garantita al volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie opinioni, capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.

2. Il GCVPC – se ritenuto utile – si può organizzare in squadre operative, anche strutturate in funzione delle competenze e delle specialità attivate.

3. Durante le emergenze, il GCVPC, anche se strutturato in squadre, previa attivazione del Sindaco, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo n.1/2018 e sotto la guida del coordinatore operativo, può prestare i primi soccorsi, così come espressamente previsto e con le modalità dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo n.1/2018.

In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere l'attività di emergenza e di soccorso, il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.



4. Durante lo svolgimento di attività di emergenza approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

#### Articolo 14

##### *Sede operativa, attrezzature, dotazioni tecniche, vestiario e DPI*

1. Il comune assegna al GCVPC almeno una sede operativa e - con specifiche modalità e con la programmazione dallo stesso definite - fornisce allo stesso i mezzi e le attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività assegnate.

2. I volontari del GCVPC sono normalmente autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo l'eventuale specifica disciplina adottata dal comune e per l'espletamento dei soli compiti di protezione civile disposti dalla struttura comunale di protezione civile.

3. In caso di emergenza e previa attivazione del Sindaco o di altra Autorità di Protezione Civile, l'utilizzo dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali può essere disposta anche per le vie brevi, garantendo la ratifica ex-post da parte della struttura comunale di protezione civile.

4. Le spese ordinarie e straordinarie di gestione e di manutenzione della sede, dei mezzi e delle attrezzature sono a carico del comune, che ne garantisce l'utilizzabilità costante nel tempo e che esercita su di essi la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni. Eventuali fuori uso, anche temporanei, sono immediatamente notificati al coordinatore operativo per le azioni di competenza.

5. L'uso dei mezzi e delle attrezzature a disposizione viene effettuato secondo procedure operative definite ed in base alle indicazioni del coordinatore operativo, fatti salvi il possesso da parte dell'utilizzatore finale di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti o brevetti di guida/conduzione/pilotaggio.

6. In caso di danni causati da uso improprio e/o negligenza da parte dei volontari utilizzatori, il comune può rivalersi sui responsabili per i costi derivanti dalle relative riparazioni/riacquisti.

7. Al GCVPC possono essere altresì concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri Enti.

#### Articolo 15

##### *Norme Finanziaria e finali*

1. Il comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n.1/2018.

2. Nel bilancio del comune sono previsti:

- a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le eventuali somme provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni o altro;

b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3. Le risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4. Il comune, ai sensi del precedente comma 1, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni presso il RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale n.106/2020, in quanto compatibile.

5. Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

6. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento da parte dei volontari del GCVPC condizionano l'appartenenza al gruppo stesso; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare, nei casi più gravi, la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del coordinatore operativo e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Allegati Fac-simili di:

DOMANDA DI ADESIONE AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE  
DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVA dell'ATTO DI NOTORIETA'  
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

DICHIARAZIONE DEI VOLONTARI OPERATIVI ADERENTI AL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI  
DI PROTEZIONE CIVILE DI ALBANO SANT'ALESSANDRO

INFORMATIVA E POLITICA PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI